REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e l'importo dell'aiuto alla produzione di tali pere sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [5], ha stabilito le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli e della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [7], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [9], a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams e Rocha e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, per le pere Williams e Rocha sciroppate e/o conservate nel succo naturale di frutta,

sono quelli stabiliti nell'allegato I.

Articolo 2

1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si intende per:

— prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto;

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[5] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[7] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[8] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[9] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

— tasso di cambio medio del mercato : la media dei tassi degli ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso del primo trimestre dell'anno nel quale inizia la campagna di commercializzazione di cui trattasi, applicato il fattore di correzione di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3813/92.

3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore
Pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	32,512

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti
Pere Williams e Rocha sciroppate e/o nel succo naturale di frutta	16,507

ALLEGATO II

Coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 per la campagna 1993-94

FB	1,0051
Dkr	0,9982
DM	1,0042
Dra	1,0097
Pta	1,0625
FF	0,9961
£ Irl	1,0291
Lit	0,9854
Fl	1,0056
Esc	1,0302
£	0,9840